Massima deliberazione n. SCCLEG/5/2022/PREV

Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
Presidente: Guido Carlino
Relatore: Francesco Targia
Data adunanza generale: 16 novembre 2022
Data deposito: 14 dicembre 2022

In tema di:

- sottoponibilità o meno al controllo preventivo di legittimità dei decreti approvativi dei contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato e sottoscritti in adesione a contratti quadro, di importo inferiore alla soglia indicata all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- individuazione dell'importo da prendere in esame (importo contrattuale o quello a base di gara) ai fini dell'assoggettamento dell'atto al controllo della Corte ai sensi sempre del richiamato art. 3, comma 1, lett. g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Massima:

Sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità, oltre agli atti tassativamente indicati all'art. 3 della legge n. 20 del 1994, anche tutti quelli modificativi (compresi quelli estintivi) degli stessi.
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità i decreti di approvazione degli accordi esecutivi di un contratto quadro indipendentemente dal loro importo. Infatti, i singoli contratti esecutivi, seppur indipendenti l'uno dall'altro, sono strettamente collegati all'accordo quadro che costituisce il primo atto di un'unica operazione economica complessa, data la presenza di un vincolo inscindibile non solo tra l'accordo quadro e i singoli contratti discendenti, ma anche tra i contratti esecutivi stessi, che, seppur tra loro autonomi e distinti, risultano necessariamente tra loro collegati, data la necessità del rispetto del plafond di spesa.
Ai fini dell'individuazione della somma da prendere in esame ai fini dell'assoggettamento di un decreto di approvazione di un contratto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, occorre tener conto dell'importo a base di gara e non di quello contrattuale. Occorre, infatti, dare rilevanza non tanto al tenore letterale della norma, quanto alla *ratio* della stessa, oltre che al mutato quadro di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, teso a privilegiare in sede di calcolo delle soglie previste, ai fini della procedura di scelta del contraente e del successivo controllo, l'importo non del singolo atto, ma dell'intera operazione economica oggetto del programma di spesa e del successivo bando di gara.